CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2117

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VALENSISE, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, ZANFAGNA

Presentata il 18 novembre 1980

Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 1° agosto 1978, al termine della discussione del disegno di legge n. 2343 recante delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto, i deputati del MSI-DN presentarono l'ordine del giorno che qui si trascrive:

« La Camera – impegna il Governo – a promuovere l'adozione di un provvedimento di condono per:

a) le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1977 e con effetto dalla data di commissione delle infrazioni stesse, da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, e degli enti pubblici e degli enti di diritto pubblico quando le sanzioni comminate e da comminarsi non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

b) le sanzioni inflitte o da infliggere non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1977 da esercenti pubbliche funzioni o attività professionali. Delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati ».

Analogo ordine del giorno, nella stessa occasione veniva presentato dall'onorevole Scovacricchi. Il Governo, nell'esprimere il suo parere, assicurava che avrebbe portato la sua attenzione sulla materia alla quale gli ordini del giorno si riferivano, con piena disponibilità a predisporre ed elaborare provvedimenti ispirati a princìpi di equità. In considerazione delle dichiarazioni del Governo i presentatori non insistevano, ovviamente, perché gli ordini del giorno fossero posti in votazione (Atti parlamentari – Camera dei deputati – VII legislatura discussioni – seduta del 1° agosto 1978, pag. 20797).

Purtroppo le assicurazioni del Governo non sono state seguite dalle iniziative per le quali il Governo stesso aveva dichiarato la sua disponibilità. Il provvedimento di amnistia e di indulto non è stato integrato da alcun provvedimento di condono per le sanzioni disciplinari: i princìpi di equità cui il Governo faceva riferimento impongono un siffatto provvedimento perché appare del tutto ingiustificato il permanere di sanzioni disciplinari e degli effetti conseguenti, quando, l'amnistia e l'indulto hanno estinto reati e pene di notevole rilievo. Sono queste le ragioni che suggeriscono la presente iniziativa legislativa che vuole correggere a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali una condizione di disparità come quella creatasi col provvedimento di amnistia e di indulto che ha ignorato le sanzioni disciplinari. Dal condono che si propone sono escluse le sanzioni più gravi che comportano la risoluzione del rapporto di impiego, come precisato nell'articolo unico della proposta di legge che, coerentemente, esclude dal condono anche le sanzioni più gravi della sospensione adottata a carico di esercenti pubbliche funzioni o attività professionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È concesso condono per:

a) le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 e con effetto dalla data di commissione delle infrazioni stesse, da dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, e degli enti pubblici e degli enti di diritto pubblico, quando le sanzioni comminate e da comminarsi non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

b) le sanzioni inflitte o da infliggere non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da esercenti pubbliche funzioni o attività professionali. Delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati.